EUTEKNE!NFO
IL QUOTIDIANO DEL COMMERCIALISTA

Martedì 30 giugno 2020

IL CASO DEL GIORNO

Tipologia di clientela rilevante per l'autovalutazione del rischio dello studio

/ Stefano DE ROSA

La Regola tecnica n. 1 del CNDCEC prevede che il soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio effettui una valutazione del **rischio inerente** alla propria attività, nonché dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi ([...]

PAGINA 2

IL PUNTO
OPERAZIONI STRAORDINARIE

Fondi rischi non riconosciuti nel calcolo della plusvalenza imponibile

/ Enrico ZANETTI

La **plusvalenza** da cessione d'azienda, che risulta imponibile ai fini delle imposte sul reddito, è data dalla differenza tra il corrispettivo pattuito ed il costo fiscalmente riconosciuto dei singoli elementi [...]

PAGINA 10

FISCO

Ufficiale la proroga dei versamenti per i contribuenti ISA e forfetari

È stato pubblicato il DPCM che differisce i pagamenti al 20 luglio, o al 20 agosto con lo 0,4%

/ Massimo NEGRO

Sulla Gazzetta ufficiale n. 162 di ieri, 29 giugno, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2020 che dispone la **proroga** dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP dei contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi".
Il testo del DPCM pubblicato ieri risolve gli aspetti dubbi che potevano emergere dal sintetico contenuto del **comunicato stampa** del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 147 dello scorso 22 giugno, con il quale era stata annunciata l'emanazione del DPCM di proroga (si veda "Slittano al 20 luglio i versamenti di giugno di contribuenti ISA e forfetari" del 23 giugno).
Il DPCM stabilisce infatti che i **versamenti** devono essere effettuati:
- entro il 20 luglio 2020, invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2020, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, aspetto che non era considerato dal precedente comunicato stampa.
Per quanto riguarda i contribuenti interessati, il DPCM stabilisce che, analogamente allo scorso anno (*cfr.* art. 12-*quinquies* comma 3 del DL 34/2019), la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti **condizioni**:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui all'art. 9-*bis* del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).
Viene inoltre espressamente previsto che possono **beneficiare** della proroga anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 [...]

PAGINA 4

IN EVIDENZA

Ultimo giorno per emettere le note di variazione relative al 2019

Rivalutazione anche per partecipazioni e terreni in comunione

Sovrapprezzo compreso nell'aumento di capitale massimo agevolabile

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 9

FISCO

Contenzioso pendente problematico per eco e sismabonus

/ Alfio CISSELLO

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 25 giugno 2020 n. 34, adeguandosi all'orientamento della giurisprudenza (Cass. 12 novembre 2019 n. 29162-29164 e 23 luglio [...]

PAGINA 5

Tipologia di clientela rilevante per l'autovalutazione del rischio dello studio

Altri elementi da tener presente per l'antiriciclaggio includono l'area geografica di operatività, i canali distributivi utilizzati e i servizi offerti

/ Stefano DE ROSA

La Regola tecnica n. 1 del CNDCEC prevede che il soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio effettui una valutazione del **rischio inerente** alla propria attività, nonché dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi (vulnerabilità), al fine di determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

Nelle Linee guida del Consiglio Nazionale (pubblicate nel maggio 2019) viene precisato come l'**autovalutazione** del rischio (da effettuare con cadenza triennale, con la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando se ne valuti la necessità o lo si ritenga opportuno) sia un adempimento proprio del soggetto obbligato e come tale non delegabile. Inoltre, negli studi associati l'autovalutazione può essere effettuata con riferimento allo studio, ferma restando per ciascun professionista associato la possibilità di predisporla individualmente.

La procedura valutativa prevista dal CNDCEC si articola nelle seguenti **fasi**:

- individuazione del rischio inerente all'attività dello studio (con l'attribuzione di un punteggio da 1 a 4, a seconda della rilevanza, a fattori quali la tipologia di clientela, l'area geografica di operatività, i canali distributivi e i servizi offerti);
- analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi (c.d. vulnerabilità), con l'attribuzione di un punteggio (sempre da 1 a 4) a fattori quali la formazione, l'organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela, conservazione, segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante;
- calcolo del rischio residuo, mediante una media ponderata del valore attribuito al rischio inerente all'attività (considerato al 40%) e di quello attinente alla vulnerabilità (considerato al 60%).

Come già accennato, il rischio inerente all'attività si determina attribuendo un **punteggio** da 1 a 4 (rilevanza non significativa, poco significativa, abbastanza significativa e molto significativa) ai seguenti fattori:

- tipologia di clientela;
- area geografica di operatività;
- canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.);
- servizi offerti.

Al fine di identificare il punteggio da attribuire ad ognuno dei fattori sopra indicati, nelle Linee guida vengono riportati corrispondenti criteri di valutazione.

Così, ad esempio, con riferimento alla **tipologia di clientela** la valutazione va effettuata tenendo conto:

- del numero dei clienti (in valore assoluto);
- delle caratteristiche oggettive e soggettive della clientela (quali il tipo di attività svolta, l'inquadramento giuridico, la presenza o meno di organismi o Autorità di controllo, la complessità e la dimensione aziendale, il volume e l'ammontare delle transazioni del cliente, la presenza di persone politicamente esposte ovvero di soggetti sottoposti a indagini o procedimenti penali).

Area geografica riferita alla sede e al territorio della prestazione

Per quanto attiene all'**area geografica** di operatività, viene precisato come la stessa sia da riferirsi tanto alla sede (o alle sedi diverse) dello studio professionale, quanto al territorio in cui si esplica la prestazione professionale a favore del cliente. In tale ambito, è opportuno tener presente le relazioni con cui le autorità aggiornano periodicamente le liste di zone/Paesi maggiormente a rischio, sia a livello nazionale che a livello internazionale.

Nell'assegnare un punteggio ai **canali distributivi**, nei casi di servizi professionali forniti tramite collaborazioni esterne, corrispondenze o canali di pagamento, occorre tener conto dei relativi rischi, soprattutto qualora le prestazioni si sviluppino in aree potenzialmente pericolose o distanti rispetto alla sede del professionista.

Per i **servizi professionali offerti**, infine, la valutazione deve tener conto dei diversi livelli di rischio individuati nella Regola Tecnica n. 2, rispettivamente nella Tabella 1 (per le prestazioni a rischio inerente non significativo) e nella Tabella 2 (relativa alle prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo).

Ulteriori indicazioni tratte dalle Linee guida del CNDCEC sono sintetizzate nella tabella seguente.

EUTEKNE - HIP RODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Valutazione del rischio inerente		
Tipologia clientela	**Area geografica di operatività**	**Servizi professionali offerti**
Si reputa che: - un numero molto esiguo di clienti (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a **1**; - un numero molto limitato di clienti (tra il 10 e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a **2**; - un numero significativo di clienti (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 3; - una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti ritenuti ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a **4**.	Si reputa che: - un numero molto esiguo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a **1**; - un numero molto limitato di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 10 e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a **2**; - un numero significativo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a **3**; - una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio, , possa determinare un indice di rischiosità pari a **4**.	Si reputa che: - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore all'80% possa determinare un indice di rischiosità pari a **1**; - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore al 60% possa determinare un indice di rischiosità pari a **2**; - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo compresa tra il 45% e il 60% possa determinare un indice di rischiosità pari a 3; - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo inferiore al 45%, possa determinare un indice di rischiosità pari a **4**.

EUTEKNE - FIR FIDUCIARIA S.r.l. - VIA DIAZ - 001 IN INDIRIZZO A 00

Ufficiale la proroga dei versamenti per i contribuenti ISA e forfetari

È stato pubblicato il DPCM che differisce i pagamenti al 20 luglio, o al 20 agosto con lo 0,4%

/ Massimo NEGRO

Sulla Gazzetta ufficiale n. 162 di ieri, 29 giugno, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2020 che dispone la **proroga** dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP dei contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi".

Il testo del DPCM pubblicato ieri risolve gli aspetti dubbi che potevano emergere dal sintetico contenuto del **comunicato stampa** del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 147 dello scorso 22 giugno, con il quale era stata annunciata l'emanazione del DPCM di proroga (si veda "Slittano al 20 luglio i versamenti di giugno di contribuenti ISA e forfetari" del 23 giugno).

Il DPCM stabilisce infatti che i **versamenti** devono essere effettuati:

- entro il 20 luglio 2020, invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2020, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, aspetto che non era considerato dal precedente comunicato stampa.

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, il DPCM stabilisce che, analogamente allo scorso anno (*cfr.* art. 12-*quinquies* comma 3 del DL 34/2019), la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti **condizioni**:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui all'art. 9-*bis* del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

Viene inoltre espressamente previsto che possono **beneficiare** della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014, come già indicato nel precedente comunicato stampa;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Devono invece ritenersi **esclusi** dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (*cfr.* risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 330).

Analogamente al 2019, il DPCM prevede espressamente che la proroga si estende ai soggetti che:

- **partecipano** a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

La proroga riguarda i "versamenti **risultanti** dalle dichiarazioni dei redditi", quindi:

- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 dell'IRPEF e dell'IRES;
- il saldo 2019 dell'addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2019 e l'eventuale acconto 2020 dell'addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 della "cedolare secca sulle locazioni", dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. "contribuenti minimi";
- le altre **imposte sostitutive** (es. per la rivalutazione dei beni d'impresa) o addizionali (es. la c.d. "tassa etica") che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 dell'IVIE e/o dell'IVAFE;
- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.

Come espressamente previsto dal DPCM, la proroga si applica anche al versamento dell'**IVA** dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

I termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al versamento del **saldo IVA** 2019, con le previste maggiorazioni, qualora non sia ancora stato effettuato e non rientri nell'ambito dei versamenti sospesi per effetto dell'emergenza da COVID-19 che potranno essere effettuati entro il prossimo 16 settembre (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili).

La proroga deve ritenersi applicabile anche al **diritto annuale** per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

A differenza del comunicato stampa in cui non veniva citata l'IRAP, il DPCM prevede l'estensione della proroga anche ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni **IRAP**, qualora non si possa beneficiare dell'esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 disposta dall'art. 24 del DL 34/2020 (c.d. "Rilancio").

EUTEKNE - MI RIDUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO.NET

Contenzioso pendente problematico per eco e sismabonus

Rapporto "esaurito" per cartelle inoppugnate e sentenze non impugnate

/ Alfio CISSELLO

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 25 giugno 2020 n. 34, adeguandosi all'orientamento della giurisprudenza (Cass. 12 novembre 2019 n. 29162-29164 e 23 luglio 2019 n. 19815), ha specificato che le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici spettano ai titolari di **reddito d'impresa** che effettuano gli interventi sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione.

Di contro, sulla base delle indicazioni di prassi precedenti (risoluzioni 15 luglio 2008 n. 303 e 1° agosto 2008 n. 340), era stato affermato come l'ecobonus spettasse soltanto con riferimento ai fabbricati **strumentali** delle imprese, con esclusione degli immobili merce e di quelli patrimoniali o destinati alla locazione.

Nella risoluzione n. 34 si è evidenziato: "Nella gestione del **contenzioso pendente** in materia, gli Uffici terranno conto del nuovo indirizzo di prassi, provvedendo a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare – con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e grado del giudizio – la pretesa erariale, sempre che non siano sostenibili altre questioni".

I contribuenti che hanno un contenzioso pendente, salvo lo abbia già fatto l'Ufficio, possono sollecitare, a seconda dei casi, l'accoglimento del ricorso, dell'appello, o il rigetto dell'**appello erariale** sulla base del mutato orientamento di prassi, che avvalora la tesi del contribuente.

Ciò, sempre che il vizio sia stato eccepito nel ricorso e/o riproposto in appello, può avvenire nella memoria illustrativa o anche **direttamente in udienza**, in sede di discussione orale (salvo il processo si svolga in camera di consiglio, nel qual caso lo strumento è quello delle memorie di replica). In ragione delle restrizioni imposte dal COVID-19, la risoluzione può essere fatta valere negli scambi conclusionali.

È comunque necessario che il processo sia pendente: dunque, la situazione è cristallizzata sia per i contribuenti che non hanno impugnato nei termini la cartella, sia per coloro i quali non hanno impugnato nei termini la sentenza che ha rigettato il ricorso, così come per i contribuenti che, non riproponendo il motivo di appello con devoluzione, oppure non **appellando incidentalmente** il relativo capo di sentenza, hanno fatto scendere il c.d. giudicato interno.

In tutti questi casi, comunque le Entrate possono intervenire in autotutela: come sancito dal DM 37/1997, l'autotutela non incontra il limite del giudicato. C'è però da dire che l'autotutela non può contrastare con il giudicato, dunque se il giudice aveva rigettato il ricorso accogliendo l'originaria tesi dell'Agenzia, l'autotutela non potrebbe rimettere in discussione il giudicato, mentre se ad esempio il ricorso fosse stato dichiarato inammissibile, l'**autotutela** sarebbe possibile.

Il contribuente non può ricorrere contro il diniego di autotutela, nè può tentare di "recuperare" la difesa impugnando l'atto successivo (comunicazione di ipoteca o di fermo dei beni mobili).

Ove le somme siano già state pagate a seguito di cartella di pagamento, se la cartella non è stata impugnata oppure si è formato il giudicato, non è ammesso il rimborso (Cass. 16 luglio 2004 n. 13211, Cass. 15 gennaio 2007 n. 672).

Invece, coloro i quali, accettando la tesi delle Entrate (o meglio, accettandola per "stare tranquilli"), non hanno fruito della detrazione, possono presentare una dichiarazione integrativa entro il **termine di accertamento**.

Si noti che il menzionato termine è richiamato dall'art. 2 del DPR 322/98 in tema di integrativa, ciò in quanto l'accertamento ben potrebbe riguardare le **detrazioni d'imposta**, nonostante di solito siano contestate a seguito di controllo formale (comunque, per le annualità sino al 2015, il termine quadriennale di accertamento coincide con quello per il controllo formale, dunque in sostanza il problema non si pone).

Oppure, è possibile domandare il rimborso delle somme, tenendo presente che, secondo consolidata giurisprudenza, opera l'art. 38 del DPR 602/73 e non l'art. 21 del DLgs. 546/92, con la conseguenza che, da un lato, il termine è di 48 mesi dal versamento, dall'altro, il termine decorre non da quando è stata pubblicata la risoluzione, ma dall'originario versamento, intendendosi per tale quello degli acconti (per tutte, Cass. 27 luglio 2016 n. 15530).

Emerge, con riferimento al rimborso, il problema delle **annualità accertabili** (o meglio, da chiedere a rimborso), trattandosi di rateazione che viene splittata su dieci anni. Il tema è simile a quello concernente le componenti pluriennali di reddito (si veda "Decadenza sugli ammortamenti alle Sezioni Unite" del 6 giugno 2020).

Se si valorizza, questa volta a favore del contribuente, l'**autonomia** dei periodi d'imposta, si può affermare che l'integrativa e/o il rimborso possano riguardare annualità successive alla prima, sicché l'intervenuta decadenza dal diritto in merito alla prima annualità (in cui gli elementi che danno diritto alla detrazione sono stati dichiarati per la prima volta) non compromette il rimborso dei ratei di detrazione successivi.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - USO IN ESCLUSIVA A SOLVENTIS S.R.L.

Ultimo giorno per emettere le note di variazione relative al 2019

La presentazione "posticipata" della dichiarazione annuale IVA dilata i termini ordinari

/ Luca BILANCINI e Emanuele GRECO

Il soggetto passivo ha **facoltà** di poter recuperare la maggiore IVA liquidata, laddove, successivamente all'emissione e alla registrazione della fattura, l'operazione, cui questa si riferisce, sia venuta meno in tutto o in parte in conseguenza degli eventi elencati nell'art. 26 comma 2 del DPR 633/72, quali la dichiarazione di nullità, l'annullamento, il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali infruttuose *et cetera*.

La procedura di recupero dell'imposta può avvenire grazie all'emissione della **nota di credito**, la quale dovrà comunque essere emessa entro un anno dall'effettuazione dell'operazione qualora i suddetti eventi si verifichino per effetto di **sopravvenuto accordo** tra le parti o per inesattezze della fatturazione (art. 26 comma 3 del DPR 633/72). Tale limite non opera qualora la diminuzione sia dovuta a una causa diversa dalla "sopravvenuta volontà delle parti" (circ. Agenzia delle Entrate 17 gennaio 2018 n. 1).

Come rilevato da prassi ormai costante, con riguardo al **termine** per effettuare la procedura di rettifica, si sottolinea che, per effetto del combinato disposto degli artt. 19 e 25 del DPR 633/72, le note di variazione devono essere emesse "(e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto" che consente di operare la variazione in diminuzione (*ex plurimis* la già citata circ. n. 1/2018, il principio di diritto n. 5/2020, e le risposte ad interpello n. 107/2020 e n. 192/2020).

Posto che l'emergenza legata alla pandemia COVID-19 ha comportato una **proroga** del termine ultimo per la presentazione senza sanzioni del modello IVA 2020 (art. 62 del DL 18/2020), come sottolineato nella risposta a interpello 16 aprile 2020 n. 107, "la preventività rispetto a questo termine può ritenersi rispettata a condizione che la nota di variazione in diminuzione sia emessa al massimo entro il termine ultimo di presentazione della dichiarazione IVA 2020, ora prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2020".

Lo stesso documento di prassi precisava che il soggetto passivo che avesse già presentato il modello IVA 2020, avrebbe comunque potuto **esercitare** la **detrazione**, rettificando la dichiarazione entro i termini di cui all'art. 8 comma 6-*bis* del DPR 322/98.

Sul punto, occorre tuttavia registrare la recentissima precisazione fornita dalla risposta ad interpello del 24 giugno 2020 n. 192, nella quale l'Amministrazione finanziaria, pur confermando quanto sopra affermato relativamente al *dies ad quem* di emissione della nota di variazione in diminuzione, fornisce elementi nuovi, e, per certi versi, apparentemente difformi rispetto al passato con riguardo all'indicazione della **variazione** nella **dichiarazione** annuale IVA.

Nel documento l'Agenzia prende in esame il caso di una procedura concorsuale la cui "infruttuosità" si è palesata nel 2019. Dopo aver rammentato il differimento della presentazione del modello IVA 2020, viene ribadito che, nel caso di specie, "la nota di variazione in diminuzione può essere emessa – e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta – al più tardi entro il 30 giugno 2020". Tuttavia, la stessa Amministrazione finanziaria aggiunge che l'imposta detratta dovrebbe confluire "nella dichiarazione annuale **IVA 2021** relativa al periodo d'imposta 2020".

Considerato il tenore della prassi precedente, resta qualche perplessità in ordine a tale conclusione. Sulla base di quanto espresso nella risposta ad interpello n. 192/2020, ci si potrebbe interrogare in ordine alle ragioni per le quali debba essere emessa la nota di variazione entro il **termine** per la presentazione della dichiarazione IVA riferita al periodo 2019, se la detrazione viene esercitata nella dichiarazione successiva.

Se è vero, poi, che la "materializzazione" della nota di credito può avvenire nei primi mesi del 2020, è altrettanto vero che già nell'anno precedente il cedente/prestatore avrebbe avuto cognizione degli eventi di cui all'art. 26 comma 2 del DPR 633/72, non essendo necessaria nella fattispecie la "**ricezione**" del documento (requisito indispensabile per la detrazione dell'IVA relativa agli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 178 della direttiva 2006/112/Ce). Va detto, inoltre, che l'**annotazione** dello stesso documento potrebbe essere avvenuta nel 2020, ma in registri sezionali riferiti all'anno precedente.

Facendo infine riferimento alle **istruzioni** del modello IVA (che pur sono richiamate dall'istante nella risposta n. 192/2020), occorre sottolineare come nei righi da VE1 a VE12 debbano essere riportate le operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta nel 2019, "tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 registrate per lo stesso anno". Tale locuzione sembrerebbe includere le note di variazione annotate **con riferimento** all'anno cui il modello dichiarativo attiene.

Va tuttavia sottolineato come, considerata la necessaria sintesi nell'esposizione del caso, tipica dei documenti di prassi come quello in esame, potrebbero sussistere elementi non noti in grado di far meglio comprendere le conclusioni contenute nella risposta n. 192/2020.

EUTEKNE - FIPE PUBBLICAZIONE VIETATA - COPIA PROTETTA DA SOLEVENTURA

Rivalutazione anche per partecipazioni e terreni in comunione

Resta fermo il requisito del possesso al 1° gennaio 2020 oppure al 1° luglio 2020, nuova proroga introdotta dal decreto Rilancio

/ Salvatore SANNA

Scade oggi, 30 giugno 2020, il termine per aderire alle agevolazioni fiscali *ex* artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001 che consentono a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di **rivalutare** il costo o valore di acquisto delle **partecipazioni non quotate** e dei **terreni** posseduti alla data del 1° gennaio 2020, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, *ex* art. 67 comma 1 lett. da a) a c-*bis)* del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Questo regime consiste nella facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il c.d. "**valore di perizia**" delle partecipazioni non quotate o dei terreni (agricoli ed edificabili) assoggettandolo all'imposta sostitutiva dell'**11%**.

In realtà, l'agevolazione in argomento è stata recentemente prorogata anche per le partecipazioni non quotate e i terreni posseduti al **1° luglio 2020** (art. 137 del DL 19 maggio 2020 n. 34, c.d. decreto "Rilancio"), per i quali l'imposta sostitutiva sul valore di perizia dovrà essere versata entro il prossimo **30 settembre**.

Ciò premesso, si pone l'attenzione sul requisito del possesso, analizzando il caso di una quota in una società di capitali trasferita per successione a favore di due o più coeredi anteriormente al 1° gennaio 2020 e che, a tale data, risulti ancora **indivisa**.

In base alle regole generali, a seguito della caduta in successione della quota, ogni erede (che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità) acquista (retroattivamente dalla data di apertura della successione) la "titolarità" della partecipazione di cui era titolare il defunto, ma – in assenza di divisione – tale titolarità non risulta esercitata singolarmente, bensì in **comunione con gli altri eredi** che abbiano a loro volta accettato l'eredità (con conseguente necessità di nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2468 comma 5 c.c.).

Nonostante questa impostazione civilistica, però, l'unitarietà della quota/azione non trova corrispondenza nella disciplina delle imposte dirette.

Secondo quanto chiarito dalla C.M. 10 maggio 1985 n. 16/9/674, infatti, "nel caso di azioni o quote in comunione, la loro cessione allo stato indiviso va attribuita, anche ai fini della percentuale, a **ciascun cedente** in proporzione alla rispettiva quota di comproprietà".

Del resto, l'art. 4 del TUIR applica il medesimo criterio alle cessioni di partecipazioni effettuate dal coniuge quando le azioni o quote vendute appartengono a un'altra tipologia di comunione, ossia quella legale di cui all'art. 177 e ss. c.c.

In sintesi, sebbene il regime giuridico della comunione attribuisca a ciascun comproprietario una **quota ideale** del diritto di proprietà sul terreno o sulla partecipazione, che non è riferibile a una porzione individuata del bene, ma che consente a ciascuno degli eredi di esercitare il proprio diritto sull'intero bene (incontrando, però, un limite nel diritto di pari contenuto spettante agli altri comproprietari), ciò non pare escludere che, su tale quota "ideale", l'erede possa operare la rivalutazione.

In ipotesi di comunione ereditaria pro indiviso, quindi, la rivalutazione può avere a oggetto una **percentuale astratta del bene** (partecipazioni o terreni), corrispondente alla quota di comproprietà riconducibile al singolo erede.

Rileva l'imposta sostitutiva versata

A conferma di questa impostazione, la circ. Agenzia delle Entrate 6 novembre 2002 n. 81 ha chiarito che, in caso di comproprietà del terreno, il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato da **ciascun comproprietario** con riferimento alla propria quota di proprietà.

Inoltre, si segnala che in giurisprudenza si sta consolidando l'orientamento secondo cui la rideterminazione del costo fiscale dei terreni in comunione dipende dall'**ammontare dell'imposta sostitutiva** versata e non dai soggetti che materialmente provvedono al versamento.

Infatti, la norma non pone alcun vincolo in merito alla ripartizione della somma dovuta ai fini dell'efficacia della rivalutazione e, con il pagamento dell'**intera imposta sostitutiva** sul valore dell'intera proprietà del terreno, non si verifica alcun danno erariale (*cfr.* C.T. Reg. Aosta 22 maggio 2018 n. 11/2/18; C.T. Prov. Aosta 1 giugno 2017 n. 35/2/17; C.T. Reg. Milano 24 marzo 2015 n. 1141/24/15; C.T. Prov. Milano 10 giugno 2013 n. 246/43/13).

Pertanto, anche il pagamento dell'intero importo da parte del singolo comproprietario sembra poter essere efficace ai fini della rivalutazione fiscale del terreno per tutti i soggetti che lo possiedono in comunione.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO.NET

Sovrapprezzo compreso nell'aumento di capitale massimo agevolabile

Potrebbero ritenersi agevolabili gli aumenti di capitale mediante conversione di crediti vantati da parte dei soci e da terzi

/ Marco PEZZETTA

Il Ministro dell'Economia disciplinerà criteri e modalità di applicazione e di fruizione del **credito d'imposta** spettante ai sensi dell'art. 26 del DL 34/2020 (rafforzamento delle imprese di medie dimensioni). Nelle more di detto decreto e della conversione, si evidenziano alcuni aspetti che potrebbero essere oggetto di chiarimento.

Gli **aumenti di capitale** sociale in parola devono essere a pagamento. Almeno due riferimenti letterali potrebbero far ritenere che, oltre agli aumenti gratuiti, siano esclusi gli aumenti da liberarsi in natura. Il primo (art. 26 comma 1 lett. c) impone che l'aumento debba essere integralmente "versato" entro il 31 dicembre 2020. Il secondo riferimento, al comma 5, che, nel fissare il tetto massimo dell'aumento agevolabile, espressamente prevede il "conferimento **in denaro**".

Sembra trattarsi di un aspetto da chiarire, posto che i **conferimenti in natura** potrebbero rispondere alla *ratio* dello strumento, come evidente ove il rafforzamento patrimoniale sia il risultato di operazioni di aggregazione effettuate con conferimenti di aziende o di partecipazioni. Nelle srl, il cui atto costitutivo preveda la possibilità di conferimenti non in denaro, ciò potrebbe dare luogo anche all'agevolazione degli apporti di opere e servizi, probabilmente utili per allargare la base sociale e, magari, coinvolgere i dipendenti nei processi di ristrutturazione e rilancio: la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria che fanno le veci del versamento, ai sensi dell'art. 2464 comma 6 c.c., potrebbero soddisfare il rispetto dell'obbligo di esecuzione entro il 31 dicembre 2020 anche se la prestazione dovesse essere resa, almeno in parte, dopo.

Coerentemente con la lettura di cui sopra, a maggior ragione potrebbero ritenersi agevolabili gli aumenti di capitale mediante **conversione di crediti** (anche se effettuati prima dell'emanazione del DL 34/2020) vantati da parte dei soci e, perché no, da terzi. Non così, letteralmente, per le conversioni entro fine anno di prestiti obbligazionari convertibili, almeno nel caso in cui l'aumento di capitale a loro servizio sia stato assunto prima dell'entrata in vigore del DL 34/2020.

Non pare che rappresenti un problema l'emissione di particolari categorie di **azioni** o, nelle srl-PMI, di **quote**, mentre non sembrerebbe coerente con il profilo sistematico della disposizione agevolare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, anche se dotati di diritto di voto *ex* art. 2351 e, per quanto attiene alle assemblee speciali, art. 2376 c.c.

L'**intervento dei terzi** pare previsto, se non addirittura favorito, dalla previsione secondo la quale non possono beneficiare del credito di imposta le società che controllano (anche indirettamente) la conferitaria, sono sottoposte al comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero da questa controllate: almeno nei gruppi si dovrebbe trattare spesso, quindi, di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

Nelle **spa**, l'art. 2441 comma 6 c.c., limitando l'analisi agli aumenti in denaro, prevede che detta esclusione (o limitazione) sia possibile purché una relazione dell'organo amministrativo ne illustri sia le ragioni che i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

Nelle **srl**, invece, occorrerà valutare se non sia necessario un preventivo **adeguamento** dell'atto costitutivo, dato che l'art. 2481-*bis* comma 1 c.c. prevede che il diritto dei soci di sottoscrivere il capitale d'aumento possa essere limitato o escluso solo se espressamente previsto. In dottrina e giurisprudenza si ritiene che ciò non sia necessario in caso di decisione assunta dal 100% del capitale (*cfr.* Trib. Milano 14 febbraio 2019, che si riferisce, peraltro, al caso in cui ciò risulti da un accordo con i nuovi soci e non da una delibera), circostanza questa che, *in re ipsa*, esclude il diritto di recesso altrimenti spettante ai soci che non abbiano concorso ad assumerla. È interessante, al riguardo, la circostanza che l'esclusione del diritto di sottoscrivere il capitale di aumento non è consentita ove si tratti di una ricostituzione *ex* art. 2482-*ter* c.c.; fattispecie questa che, seppure gli effetti di tale articolo siano sospesi fino a fine anno, potrebbe essere motivo non infrequente di operazioni sul capitale.

Quanto all'**importo** dell'aumento agevolabile, l'art. 26, al comma 5, prevede che l'investimento massimo non possa eccedere 2 milioni di euro. L'utilizzo del termine "investimento" lascia intendere che lo stesso sia riferito al prezzo di emissione delle nuove azioni o quote, comprensivo del **sovrapprezzo**. D'altro canto, il divieto di distribuire riserve fino al 31 dicembre 2023, pena la decadenza dal beneficio, dovrebbe mettere al riparo da possibili abusi.

In un contesto in cui gli strumenti della c.d. fase 1 si basano essenzialmente sul capitale di debito, parrebbe non fuori luogo uno sforzo per allargare le maglie degli strumenti di rafforzamento patrimoniali della fase 2, viste anche le diffuse preoccupazioni in merito alla sottocapitalizzazione e alle ridotte dimensioni medie delle imprese del nostro Paese.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - USO IN ESCLUSIVA A SOLVENTIS S.R.L.

Restano i dubbi sulla rinuncia alla Tremonti ambientale in scadenza oggi

In assenza di chiarimenti, sussistono alcune perplessità sul meccanismo applicativo

/ Pamela ALBERTI e Alessandro COTTO

Scade oggi, 30 giugno, il termine per l'invio della comunicazione e del pagamento delle somme per la definizione prevista dall'art. 36 del DL 124/2019; nonostante siano ancora molti i dubbi legati a tale disposizione, **nessuna proroga** è stata concessa con riferimento a tale adempimento (si veda "Versamento per la restituzione della Tremonti ambientale in scadenza" del 23 giugno 2020).

In merito al meccanismo applicativo per la restituzione, l'art. 36 comma 2 del DL 124/2019 dispone che "il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla **variazione in diminuzione** effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente".

Il senso di tale norma è quindi quello di restituire il beneficio fiscale a suo tempo fruito.

In alcuni casi il suddetto meccanismo applicativo non risulta però del tutto chiaro.

Si pensi al caso di una **sas** che per effetto della variazione in diminuzione ha generato perdite utilizzate dai soci in misura non proporzionale. In particolare, si tratta della fattispecie disciplinata dall'art. 8 comma 2 del TUIR, in base al quale per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la disposizione sulla ripartizione in base alla percentuale di partecipazione agli utili si applica nei soli confronti dei soci accomandatari. Le **perdite fiscali** eccedenti la quota attribuibile ai soci accomandanti, in base alla ris. Agenzia delle Entrate 4 ottobre 2001 n. 152, sono deducibili in capo ai soci accomandatari.

Il provvedimento n. 114266/2020 (§ 1.8), dispone che "per i soggetti di cui agli articoli 5 (...) del TUIR, la somma da versare è determinata applicando alla quota parte di variazione in diminuzione imputabile a **ciascun socio** in proporzione alla percentuale di partecipazione agli utili l'aliquota d'imposta *pro tempore* vigente come individuata ai punti 1.6 e 1.7". Il richiamato § 1.7 prevede che "per le persone fisiche la somma da versare è determinata applicando alla variazione in diminuzione le aliquote *pro tempore* vigenti per gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR, tenuto conto del reddito complessivo netto dichiarato".

Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione evidenziano che il riquadro "Dati dei soci per i soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR" va compilato dai soggetti di cui agli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, con i dati dei soci a cui è stato originariamente attribuito il reddito per trasparenza. Le citate istruzioni prevedono quindi che:

- nella casella "Variazione in diminuzione attribuibile" sia indicata la quota parte di variazione in diminuzione imputabile al socio in proporzione alla percentuale di **partecipazione agli utili**;
- nella casella "Reddito complessivo netto" si debba indicare il reddito originariamente dichiarato dal socio persona fisica;
- nella casella "Somma da versare", deve essere indicato l'importo dovuto che, per i soci persone fisiche, è calcolato applicando alla variazione in diminuzione attribuibile le aliquote *pro tempore* vigenti per gli scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del TUIR, tenuto conto del "reddito complessivo netto" dichiarato da indicare nell'apposita casella.

In merito al suddetto riferimento alla "percentuale di partecipazione agli utili", il provvedimento non sembra quindi tener conto di tutte le possibili casistiche. Purtuttavia, lo stesso dovrebbe essere interpretato in chiave **logico sistematica**.

In tale prospettiva, per tenere conto della *ratio* della norma, l'imposta da restituire dovrebbe essere quella calcolata applicando alla variazione in diminuzione originariamente ripartita l'aliquota *pro tempore* in vigore.

Perdite non ancora utilizzate

Altra questione dubbia con riferimento al meccanismo applicativo della restituzione potrebbe riguardare il caso in cui la variazione in diminuzione abbia prodotto una perdita non ancora utilizzata; in tal caso, infatti, le **aliquote IRES** si sono nel frattempo ridotte.

Sul punto occorre però osservare che in questo caso è la **norma primaria**, probabilmente per ragioni di semplificazione, ad introdurre il riferimento all'aliquota "pro tempore vigente".

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Fondi rischi non riconosciuti nel calcolo della plusvalenza imponibile

In caso di cessione d'azienda il cedente deve procedere alla variazione fiscale che emerge sul piano contabile

/ Enrico ZANETTI

La **plusvalenza** da cessione d'azienda, che risulta imponibile ai fini delle imposte sul reddito, è data dalla differenza tra il corrispettivo pattuito ed il costo fiscalmente riconosciuto dei singoli elementi patrimoniali facenti parte del complesso aziendale trasferito.

Proprio per questo, se tra gli elementi del passivo aziendale trasferito risultano compresi anche **fondi per rischi** o oneri non riconosciuti sul piano fiscale (c.d. "fondi tassati", in quanto alimentati da accantonamenti diversi da quelli per i quali è ammessa la relativa deducibilità, ai sensi degli artt. 105, 106 e 107 del TUIR), il cedente deve procedere alla corrispondente variazione fiscale della plusvalenza o della minusvalenza che emerge sul piano contabile.

Si ipotizzi il **trasferimento** di un'azienda con un attivo di 100 e un correlato fondo rischi "tassato" iscritto nel passivo per 70.

In questo caso, si avrebbe:

- valore contabile netto dell'azienda nelle scritture del cedente: 30;
- valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda in capo al cedente: 100.

Nel caso di **cessione** dell'azienda per un corrispettivo di 150, dovremmo quindi avere:

- una plusvalenza contabile pari a 120 (= 150 - 30);
- una plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sul reddito pari a 50 (= 150 - 100).

Nel caso, invece, di cessione dell'azienda per un **corrispettivo** di 20, dovremmo avere:

- una minusvalenza contabile pari a 10 (= 20 - 30);

una minusvalenza deducibile ai fini delle imposte sul reddito pari a 80 (= 20 - 100).

In altre parole, il cedente dovrebbe operare in sede di dichiarazione dei redditi una **variazione in diminuzione** pari all'ammontare dei fondi iscritti nel passivo (e confluiti nella scrittura di cessione del complesso aziendale, in quanto relativi a quest'ultimo).

Ciò detto, va però sottolineato che, qualora il cessionario, in sede di rilevazione nel proprio stato patrimoniale dell'azienda acquisita, evidenzi direttamente nel passivo anche i **fondi rischi** in questione, detti fondi dovrebbero assumere in capo ad esso natura di fondi fiscalmente riconosciuti e pertanto, in caso di loro successivo utilizzo a copertura di oneri, non dovrebbe poter avere luogo alcuna variazione fiscale in diminuzione da parte del cessionario.

Pur nel pieno convincimento della correttezza di una siffatta operatività (condivisa, oltre che dalla migliore dottrina, anche dalla norma di comportamento AIDC 1° giugno 2011 n. 181), il condizionale è utile al fine di richiamare l'attenzione sul fatto che l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di pervenire a conclusioni diverse, ancorché riferite non già ad una operazione di cessione d'azienda, bensì ad una operazione di conferimento d'azienda "**fiscalmente realizzativo**" *ex* art. 175 del TUIR (regime fiscale non più applicabile alle operazioni di conferimento d'azienda a decorrere dal 1° gennaio 2008, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 244/2007).

La R.M. 18 settembre 2000 n. 142 aveva infatti affermato che, nel caso di **conferimento** *ex* art. 175 del TUIR di un complesso aziendale cui risulta correlato anche un fondo rischi "tassato":

- il conferente non avrebbe potuto operare ai fini fiscali la variazione in diminuzione della plusvalenza emergente sul piano contabile;
- di contro, la società conferitaria avrebbe potuto considerare ancora come fiscalmente non riconosciuto il fondo rischi "tassato" da essa a sua volta iscritto direttamente nel proprio passivo, con conseguente possibilità di operare ai fini fiscali la variazione in diminuzione all'atto del suo successivo utilizzo in sede contabile.

Va però sottolineato che, tra il regime fiscale "realizzativo" previsto dall'art. 175 del TUIR ed il regime fiscale "realizzativo" **ordinariamente** applicabile alle operazioni di cessione a titolo oneroso, sussistevano significative differenze, nelle cui pieghe va probabilmente ricercata la diversa impostazione adottata in tale ambito dalla R.M. 18 settembre 2000 n. 142, rispetto a quanto in questa sede illustrato con riferimento al caso della cessione d'azienda.

Per altro, giova ricordare che l'ADC di Milano con la norma di comportamento n. 148 aveva assunto anche con riferimento al contesto del conferimento d'azienda "realizzativo" *ex* art. 175 del TUIR la **medesima impostazione** qui evidenziata per il caso della cessione di complesso aziendale con correlato fondo rischi "tassato".

L'impostazione qui proposta pare per altro implicitamente avallata da una successiva pronuncia di prassi dell'Agenzia delle Entrate, formalizzata nella ris. 25 luglio 2007 n. 184, ancorché specificamente riferita al trattamento fiscale in capo al cessionario d'azienda del fondo per **rischi e oneri** da questi iscritto a fronte della rilevazione del c.d. "avviamento negativo".

EUTEKNE - VIA FORCELLINI 170 - 20134 MILANO - C.F. E P.I. 10525740159

Attesa l'autorizzazione Ue per la proroga dello split payment

La Commissione europea ha presentato la proposta di decisione al Consiglio dell'Ue

/ Mirco GAZZERA e Simonetta LA GRUTTA

Il 23 giugno 2020, la Commissione europea ha trasmesso al Consiglio dell'Ue la proposta di decisione che autorizza l'Italia a continuare ad applicare il meccanismo dello split payment sino al 30 giugno 2023. La precedente autorizzazione scade, infatti, il 30 giugno 2020 (si veda "Negato il reverse charge su appalti e subappalti con impiego di manodopera" del 26 giugno 2020).

L'intenzione dell'Italia di chiedere una **proroga** della predetta autorizzazione era già stata annunciata dal Direttore della Direzione legislazione tributaria del Dipartimento delle Finanze, nel corso della presentazione del documento "Imprese e commercialisti per un Fisco più semplice" elaborato da Confindustria e CNDCEC (si veda "Pubblicati gli elenchi per lo split payment 2020" del 23 ottobre 2019). Come precisato anche recentemente dal MEF, non si è ritenuto opportuno rinunciare al gettito aggiuntivo assicurato dall'elevata efficacia della misura nel contrasto all'evasione (interrogazione parlamentare 25 giugno 2020 n. 5-04238 e 5-04239).

La richiesta è stata **formalizzata** in data 4 dicembre 2019 prevedendo, in prima battuta, un ambito di applicazione della misura limitato alle operazioni effettuate nei confronti delle sole Pubbliche Amministrazioni. La richiesta è stata successivamente modificata, in data 27 marzo 2020, al fine di chiedere che l'ambito di applicazione dell'autorizzazione resti identico a quello attualmente stabilito dall'art. 1 della decisione Ue n. 784/2017 (operazioni effettuate verso Pubbliche Amministrazioni, società controllate dalle P.A. centrali e locali nonché società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB).

La Commissione europea ha sottoposto al Consiglio dell'Ue la proposta di decisione che **autorizza** l'Italia a continuare ad applicare la misura di deroga sino al 30 giugno 2023 (documento COM(2020) 242 final). Sulla base di alcune indiscrezioni, il Consiglio dell'Ue dovrebbe avere adottato ieri la decisione che, pertanto, sarebbe in corso di pubblicazione.

Qualora la decisione non fosse adottata entro oggi, a partire dal 1° luglio 2020 e sino al rilascio dell'autorizzazione, occorrerebbe comprendere se i **soggetti passivi** debbano continuare o meno ad applicare il meccanismo dello split payment, ove previsto.

L'art. 17-*ter* comma 1-*ter* del DPR 633/72 prevede che "Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE". Sulla base del tenore letterale della predetta disposizione, quindi, una volta **scaduta** l'autorizzazione i soggetti passivi sembrerebbero tenuti ad applicare l'IVA con le modalità ordinarie, anche per le operazioni indicate nell'art. 17-*ter* del DPR 633/72.

A fronte dell'adozione da parte del Consiglio dell'Ue della modifica proposta dalla Commissione europea, tuttavia, l'art. 5 della decisione (UE) n. 784/2017 stabilirebbe che quest'ultima si applica dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2023, dunque, senza soluzione di **continuità**. Nella relazione della Commissione europea sulla proposta di decisione, inoltre, si propone espressamente di autorizzare la deroga dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2023.

La decisione dovrebbe avere efficacia retroattiva

Sulla base di quanto descritto, pertanto, la decisione del Consiglio dell'Ue dovrebbe avere **efficacia retroattiva**. Quest'ultima appare ammissibile, sulla base di quanto sancito dalla Corte di Giustizia nella causa C-434/17, quando la decisione precisa la data della sua entrata in vigore o la data iniziale di applicazione. Nel caso in esame, in particolare, l'atto modificherebbe solo il termine finale di applicazione della precedente decisione (UE) n. 784/2017, lasciando inalterato quello iniziale previsto da quest'ultima (1° luglio 2017).

Se l'autorizzazione fosse adottata dopo il 30 giugno 2020, comunque, è auspicabile che l'Agenzia delle Entrate riconosca che gli eventuali **comportamenti difformi**, adottati in buona fede dai soggetti passivi, siano comunque tutelati, in termini di esonero dal pagamento dell'IVA e da eventuali sanzioni (in questo senso, si veda la news di Assonime pubblicata in data 26 giugno 2020).

EUTEKNE - VIETATA LA RIPRODUZIONE

La scissione totale non mette in salvo la scissa

Possibile il fallimento nei termini dell'art. 10 del RD 267/1942

/ Maurizio MEOLI

La scissione totale dà luogo a un **fenomeno estintivo** cui si applica, rispetto alla società scissa, che resta fallibile, l'art. 10 del RD 267/1942.

Ad affermarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 11984/2020.

I giudici di legittimità ricordano, innanzitutto, come, in esito alla riforma del diritto societario, sia stato sottolineato il fatto che la scissione societaria si accompagna a un **fenomeno successorio**, ma precisandosi che quest'ultimo è giustificato da una modifica organizzativa del rapporto sociale da cui deriva l'inapplicabilità di alcune delle disposizioni previste per i trasferimenti a causa di morte o per atto tra vivi.

Di conseguenza, il vero problema è stato ravvisato nel verificare la misura della compatibilità di regole e principi in tema di vicende traslative con quelli speciali e peculiari stabiliti in tema di scissione.

In ogni caso, in presenza di scissione societaria si determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti, con la conseguenza che **non è preclusa** la dichiarazione del fallimento della società entro il termine di un anno dalla sua eventuale cancellazione dal Registro delle imprese *ex* art. 10 del RD 267/1942.

Ai sensi di tale disposizione, gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle imprese se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine di cui sopra.

La cessazione dell'impresa collettiva, quindi, coincide con la sua cancellazione **volontaria**. Vale a dire che, in tal caso, la cessazione si puntualizza e consiste in essa e ciò per equivalenza normativa posta ovvero per presunzione legale ed assoluta. La presunzione legale è, invece, **relativa** nel caso di impresa individuale o di cancellazione d'ufficio degli imprenditori collettivi, consentendosi ai creditori e al pubblico ministero – che chiedano la dichiarazione di fallimento – di dimostrare che, nonostante la cancellazione, l'attività sia effettivamente proseguita.

Anche nel caso di scissione totale la società scissa non sopravvive, ma si estingue senza liquidazione: si tratta di una tecnica di estinzione **alternativa alla liquidazione** (*cfr.* gli artt. 2 e 17 della direttiva 82/891/Cee e Cass. n. 6143/2001). E se l'ente si è estinto (e ne è seguita la cancellazione al Registro delle imprese) non può che trovare applicazione l'art. 10 del RD 267/1942.

D'altra parte, nel vigente sistema normativo un fenomeno di riorganizzazione societario qual è la scissione, come pure, più in generale, la modificazione della struttura conformativa del debitore, non può, come principio, realizzare una causa di sottrazione dell'impresa dalla soggezione alle procedure concorsuali. In realtà, poi, il tema della soggezione della società scissa alle procedure concorsuali non risulta propriamente attenere al piano dell'organizzazione societaria dell'impresa, ma, piuttosto, al piano dell'**operatività dell'impresa** e dei suoi rapporti con i terzi, contraenti e creditori (*cfr.* Cass. n. 4737/2020).

Né rileva l'utilizzo del termine "assegnazione" nell'art. 2506 comma 1 c.c., perché ciò avviene comunque in un contesto in cui, come emerge dall'art. 2506 comma 3 c.c., la società scissa – che stabilisce di non "continuare la propria attività" – è **avviata al suo "scioglimento"** senza liquidazione, con conseguente "estinzione".

In termini più generali, ancora, la responsabilità delle beneficiarie per i debiti propri della società scissa, *ex* artt. 2506-*bis* comma 3 e 2506-*quater* comma 3 c.c., non può determinare l'elisione della responsabilità della società scissa.

Nel nostro ordinamento, infatti, l'esonero dalla responsabilità patrimoniale, come pure le limitazioni della stessa, presuppongono un'**espressa previsione** normativa a corredo (*cfr.* l'art. 2740 comma 2 c.c.), non potendosi ritenere sufficiente a fondare un simile (e dirompente) effetto la mera diversità del tenore letterale della previsione relativa al caso della scissione parziale rispetto a quello per la scissione totale (*cfr.* ancora Cass. n. 4737/2020).

In ogni caso, non può essere considerato di ostacolo alla dichiarazione di fallimento della società scissa il fatto che nessuno dei suoi creditori abbia formulato opposizione alla disaggregazione dell'ente *ex* artt. 2506-*ter* comma 5 e 2503 c.c. Lo strumento dell'opposizione dei creditori alla scissione è, infatti, rimedio non "sostitutivo e necessario", ma solo **"aggiuntivo"**, mancando, d'altronde, una disposizione *ad hoc*, che pure sarebbe necessaria in un sistema in cui la procedura fallimentare non è rimessa alla disponibilità dei creditori (*cfr.* Cass. n. 31654/2019, ripresa da Cass. n. 4737/2020).

Da tutto quanto precisato, infine, consegue anche che legittimato a ricevere la notificazione del ricorso per fallimento è l'**ultimo legale rappresentante** della società cancellata.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - USO IN ESCLUSIVA A SOLVENTIS S.R.L.

In fase di prima applicazione richieste di anticipo CIG entro il 3 luglio

L'INPS comunica il termine di presentazione delle domande per i periodi di sospensione iniziati prima del 18 giugno 2020

/ Luca MAMONE

L'art. 22-*quater* comma 4 del DL 18/2020 (decreto "Cura Italia"), introdotto dal DL 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio"), intervenendo con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale **COVID-19** concessi dopo le prime 9 settimane di fruizione, prevede che, in occasione della richiesta di pagamento diretto, l'INPS autorizzi le domande e disponga l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

In virtù del richiamo operato dal successivo art. 22-*quinquies* del decreto "Cura Italia", anch'esso introdotto dal DL 34/2020, la predetta disciplina dell'anticipo del pagamento diretto trova applicazione anche ai trattamenti di CIGO e di assegno ordinario limitatamente alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto "Rilancio", ossia dal **18 giugno 2020**.

In relazione alla predetta anticipazione è recentemente intervenuto l'INPS con la circ. n. 78/2020, fornendo le istruzioni e chiarimenti ai fini dell'accesso al beneficio.

Va detto che il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto trasmette la domanda di CIG entro il **quindicesimo** giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (art. 22-*quater* comma 4 del DL 18/2020).

Sul punto, l'Istituto previdenziale chiarisce subito che in fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima dello scorso 18 giugno, l'istanza va presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il **3 luglio 2020**.

La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via **telematica**, tramite i consueti canali previsti per l'integrazione salariale che si intende chiedere. In particolare, per quanto riguarda la CIGO la domanda andrà presentata tramite i "Servizi per aziende e consulenti" - "CIG e Fondi di Solidarietà" - "Cig Ordinaria".

Invece, per la Cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i "Servizi per aziende e consulenti" - "CIG e Fondi di Solidarietà", selezionando l'opzione "CIG in Deroga INPS".

Per quanto concerne l'**assegno ordinario**, la domanda andrà presentata tramite i "Servizi per aziende e consulenti" - "CIG e Fondi di Solidarietà", selezionando l'opzione "Fondi di solidarietà".

Nell'ipotesi di richiesta di pagamento diretto da parte dell'INPS, all'interno delle sopracitate procedure di domanda sarà contestualmente possibile chiedere anche l'anticipazione del **40%**, selezionando l'apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul "SI". Pertanto, se l'azienda non intende accedere al beneficio dell'anticipazione, deve espressamente indicare l'opzione di rinuncia.

Come precisato nella circ. n. 78/2020, selezionando l'opzione "**SI**" occorrerà indicare anche il codice fiscale e l'IBAN dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale, nonché le ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Sul punto, l'INPS precisa che il numero complessivo di **ore** richieste per l'intero periodo non potrà essere inferiore al numero di ore risultante dalla somma delle richieste parziali per ogni singolo lavoratore inserite nella richiesta di anticipo. Viceversa, sarà possibile inserire nella domanda di integrazione salariale un numero di ore complessivo maggiore del totale di quello indicato per i singoli lavoratori ai fini dell'anticipo del 40%.

Una volta inseriti i predetti dati, la richiesta d'anticipo del 40% dovrà essere inviata **contestualmente** alla domanda di integrazione salariale, pertanto, se il datore di lavoro imposta sul "SI" l'opzione relativa all'anticipazione, senza aver inserito tutti i dati richiesti, la domanda di integrazione salariale non potrà essere confermata né inviata.

La stessa cosa accadrà laddove i dati inseriti per la richiesta dell'anticipo non superino i controlli di **correttezza** formale; in pratica occorre avere il codice fiscale e l'IBAN del lavoratore formalmente corretti, il totale delle ore di riduzione/sospensione del **singolo beneficiario** minore o uguale di 235 nonché il totale delle ore di tutti i beneficiari minore o uguale al numero di ore presentato in domanda.

Nella circolare in esame si rende peraltro noto che l'esito dei predetti controlli sarà disponibile e consultabile dall'azienda accedendo alla sezione "**Esiti**" della procedura dell'anticipo.

Qualora siano presenti errori sarà visibile l'informazione "Presenza di errore", con la possibilità di scaricare un file riepilogativo (degli errori), correggere il file originale ed effettuare nuovamente l'upload. Nel caso in cui i controlli siano stati superati si attiverà in automatico la fase di **istruttoria** con l'attribuzione del numero di protocollo che, in ogni caso, è unico, anche nell'ipotesi di richiesta di anticipazione.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - SOLO IN FORMATO DIGITALE

Incentivo per assumere chi ha l'assegno di ricollocazione con istanza on line

Modulo "BADR" per l'esonero pari al 50% degli oneri contributivi a carico del datore, che ha una durata variabile in relazione alla tipologia di contratto

/ Daniele SILVESTRO

Per poter fruire dell'esonero contributivo per l'assunzione di lavoratori beneficiari dell'assegno di ricollocazione, il datore di lavoro è tenuto a presentare un'istanza on line per chiederne l'**ammissione** e, dopo l'autorizzazione, procedere con il conguaglio/compensazione.
Questo è quanto emerge con la circ. n. 77/2020, con cui l'INPS ha illustrato la normativa relativa all'esonero contributivo previsto dall'art. 24-*bis* comma 6 del DLgs. 148/2015, fornendo al tempo stesso anche le **istruzioni operative** ai datori di lavoro.
Si ricorda che detto esonero è riconosciuto a tutti i **datori di lavoro privati**, a prescindere dalla natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, mentre non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001.
Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'incentivo consiste in un esonero pari al **50% degli oneri contributivi** complessivi a carico del datore (esclusi, per espressa previsione normativa, i premi e i contributi dovuti all'INAIL), per un importo massimo pari a 4.030 euro annui. Secondo quanto precisato dallo stesso Istituto, sono esclusi anche: il contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", nonché ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del DLgs. 148/2015.
Con particolare riferimento ai datori di lavoro agricolo, nel calcolo dell'ammontare del beneficio spettante si terrà conto della quota di contribuzione dovuta dal datore di lavoro ai fini pensionistici, al netto degli **esoneri per zone montane** e **svantaggiate** per la manodopera occupata nei Comuni ricadenti nelle suddette zone.
L'incentivo spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, compresi i rapporti di apprendistato. Allo stesso modo, l'incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. L'agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a **tempo parziale**, fermo restando che in tali ipotesi la misura della soglia massima di esonero (4.030 euro) deve essere ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.
Invece, l'esonero non riguarda le assunzioni effettuate con contratto di lavoro **domestico** o **intermittente**, nonché per le prestazioni occasionali.
La durata dell'incentivo varia in funzione del tipo di rapporto di lavoro con il quale il lavoratore viene assunto. In particolare, per i rapporti a tempo determinato la durata dell'agevolazione è pari al massimo a **12 mesi**, diversamente, nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, la durata è pari a **18 mesi**. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il rapporto di lavoro a tempo determinato venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo per tale rapporto trasformato da determinato a indeterminato spetta complessivamente fino a un massimo di 18 mesi.
La circolare in commento prevede inoltre che l'esonero contributivo sia **cumulabile** con altre riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta. Ad esempio, il predetto esonero contributivo è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di: lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi; donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni); lavoratori disabili; beneficiari della NASpI.

Fruizione mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive

Dal punto di vista operativo, ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all'INPS, attraverso il modulo on line "**BADR**" (predisposto dall'Istituto sul proprio sito internet), nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (*ex* DiResCo)", una domanda di ammissione all'agevolazione. In caso di esito positivo dei controlli da parte dell'INPS, il datore di lavoro potrà fruire del beneficio mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens o DMAG), seguendo le istruzioni riportate dall'Istituto con la circolare in commento.
Infine, si sottolinea che il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto sia dei **principi generali** in materia di incentivi all'assunzione stabiliti dall'art. 31 del DLgs. 150/2015, sia delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

EUTEKNE - FIM FEDERCHIMICA VILLATA - COPIA IN ESCLUSIVA A SOLVENTI S.R.L.

Operativa la nuova versione del sistema delle decisioni doganali

La versione del CDS rilasciata a partire da ieri permette la comunicazione tra Commissione Ue, Stati membri e operatori economici

/ Lorenzo UGOLINI

A partire da ieri è stata rilasciata dalla Commissione europea la **nuova versione** del sistema Customs Decisions (CDS), identificata dal codice 1.24. Le principali novità e le indicazioni sulla gestione della transizione tra la precedente e la nuova versione del CDS sono illustrate nella circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 17/2020, che sostituisce le precedenti istruzioni (tra cui quelle rilasciate con le note nn. 111473 e 109580 del 2017).

Le **decisioni doganali** (c.d. customs decisions) sono autorizzazioni concesse dall'autorità doganale territorialmente competente sulla base delle richieste presentate dall'operatore economico per via telematica.

Il Reg. Ue 952/2013 (CDU), in particolare, stabilisce il principio secondo cui tutti gli scambi di informazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici e autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni previste dalla normativa doganale sono effettuate mediante procedimenti informatici (art. 6 del CDU).

Sulla base di tale premessa, la Commissione europea ha sviluppato il c.d. **Customs Decisions System** (CDS) da utilizzarsi, a partire dal 2 ottobre 2017, per la presentazione di determinate domande da parte dell'operatore economico e per il rilascio e la gestione delle relative decisioni.

Il CDS è costituito dal'Eu Trade Portal (**TP**), dal Customs Decisions Managements System (**CDMS**) e dal Customer Reference Services (**CRS**).

Nello specifico:

- EU Trader Portal è il portale informatico attraverso cui l'operatore economico **presenta** le domande di decisione e segue il "ciclo di vita" della domanda stessa e della connessa decisione (rilascio, diniego, richiesta di integrazioni, ecc.);
- Customs Decisions Management System è il sistema telematico attraverso cui gli uffici competenti dell'Agenzia centrali e territoriali **gestiscono** le domande e il ciclo di vita delle decisioni;
- Customer Reference Services è necessario per la raccolta e la messa a disposizione delle **applicazioni** unionali e nazionali di un insieme di dati e consolidato sugli operatori economici e sulle relative autorizzazioni.

L'ufficio doganale competente ad adottare le decisioni (DTCA – Decision taking customs authority) varia in funzione del tipo di autorizzazione richiesta dall'operatore economico e della validità geografica della stessa (allegato 1 alla circolare in esame).

È possibile consultare la lista dettagliata degli uffici doganali competenti al rilascio delle autorizzazioni nel CDS sul sito della DG TAXUD all'indirizzo https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_consultation_location.jsp?Lang=en, con la conseguenza che non deve essere più utilizzato l'allegato 2 alla nota n. 109580/2017, in quanto l'individuazione dell'ufficio competente avviene tramite **consultazione on line**.

Se un operatore inviasse un'istanza a un ufficio non competente, quest'ultimo non accetterà la domanda e il sistema ne darà comunicazione al richiedente.

Individuazione dell'ufficio competente tramite consultazione on line

Per quanto riguarda la **presentazione** delle **istanze**, l'operatore, avuto accesso al TP, compila i dati richiesti dal sistema e, in caso di problemi di natura tecnica o giuridico-procedurale, può rivolgersi al servizio di helpdesk (adm.helpdesk.eu@adm.gov.it). Se non sono riscontrati errori, il CDMS assegna alla domanda un numero identificativo univoco e lo comunica al soggetto tramite il TP. Nei 30 giorni successivi, l'ufficio prende in carico la domanda e valuta la sussistenza delle condizioni per l'accettazione della stessa.

In caso di **accettazione**, l'ufficio competente procede con la valutazione delle condizioni e dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione richiesta e, se necessario, chiede ulteriori informazioni, proroga il termine della fase istruttoria o può avviare il processo di consultazione con gli altri Stati membri.

Terminate con successo tali attività, l'operatore riceverà sul TP una notifica, riportante il numero identificativo univoco della decisione.

Vi sono, infine, due autorizzazioni che richiedono **dati integrativi** rispetto a quelli richiesti dal CDS e queste sono la CGU (autorizzazione alla costituzione della garanzia globale), per la quale deve essere inserito l'allegato II alla nota n. 111443/2018, e la DPO (autorizzazione alla dilazione di pagamento).

La nuova versione 1.24, da ultimo, consente all'operatore e al personale doganale la possibilità di effettuare l'**upload massivo**, tramite file excel, di alcuni dati presenti nelle istanze e nelle autorizzazioni, quali, ad esempio, le merci e i luoghi.

EUTEKNE - IPSOA INFORMAZIONE STRATEGICA - COPIA AD USO ESCLUSIVO DEL

Banche centrali paladine della stabilità

L'obiettivo è ormai entrato nel loro mandato, insieme a quello statutario del controllo dell'inflazione, come per la Bce, o di altre variabili, come per la Fed

/ Stefano PIGNATELLI

Le banche centrali continuano ad avere un ruolo fondamentale sull'**umore dei mercati** e sulla loro stabilizzazione: anzi, si può tranquillamente affermare che ormai il loro mandato contempli tra gli obiettivi quello di mantenere la stabilità oltre a quello statutario del controllo dell'inflazione (Bce) o di altre variabili (Fed).

Ultima prova di ciò la **reazione positiva** dei mercati la scorsa settimana alle indiscrezioni sull'arrivo da parte della Fed di un allentamento delle restrizioni alle attività bancarie più speculative; sulla smentita si è poi assistito ad un brusco calo, specie del comparto bancario.

Nelle settimane precedenti la Fed era intervenuta con l'annuncio di acquisti di prestiti emessi dalle aziende: ciò ha favorito la performance dell'obbligazionario corporate.

Sull'aspetto dell'**acquisto di debito corporate** la Bce è più prudente ma sarà inevitabile affrontare il tema nei prossimi mesi, vista l'esplosione del debito e l'attesa ondata di declassamenti del merito di credito del debito delle aziende per effetto della crisi da coronavirus che si deve ancora materializzare.

La stessa ottima performance dei Btp non è che la conseguenza delle misure Bce (QE e PEPP): senza questa protezione, con l'aumento prospettico del debito e del deficit per via dello sforzo fiscale straordinario per evitare danni persistenti, gli operatori avrebbero già iniziato a vendere carta italiana (segui tassi e funding su www.aritma.eu).

Non mancano tuttavia effetti collaterali a questa postura estremamente **espansiva** e di facile liquidità da parte delle banche centrali: uno di questi è quello di aver contribuito ad aumentare le disuguaglianze dal 2008. Per evitare ciò si dovrebbero inserire dei correttivi quali ad esempio impedire o almeno controllare l'acquisto di azioni proprie.

La Bce e la Fed sono riuscite in poco più di un paio di mesi a riportare "**serenità**" anche sul mercato interbancario: lo spread Euribor -Ois (0,06%) che rappresenta il rischio interbancario è rientrato completamente dopo i pericolosi picchi del lockdown.

A tal proposito la liquidità è salita ai nuovi massimi di sempre dopo l'ultima operazione Tltro di giugno, in cui la Bce ha assegnato fondi a tre anni per la cifra record di 1.308 miliardi, 750 dei quali sono però finanziamenti spostati da precedenti operazioni, con una richiesta netta quindi inferiore. Nella media settimanale il cuscinetto di liquidità a disposizione delle banche nella zona euro si attesta a 2.700 miliardi di euro dai circa 2.180 della settimana precedente. Inoltre, la Bce ha collocato 15,6 miliardi nella seconda delle sette operazioni Peltro, il programma legato all'emergenza coronavirus, con richieste da 45 banche.

Probabilmente, come successo sul 3 mesi, anche sull'Euribor 6 mesi la situazione andrà via via **normalizzandosi**: in tal senso è da leggersi il calo da -0,15% di un mese fa a -0,28% di ieri. Il rientro dovrebbe proseguire nelle prossime settimane fino a -0,40%.

Il **sostanziale azzeramento** dei differenziali tra tassi ufficiali a livello planetario ha tolto un importante fattore direzionale anche alle valute. Si cercano spunti da altre tematiche; in questo frangente i principali market mover sono rappresentati dall'appeal del dollaro come valuta rifugio e ciò è quindi strettamente legato all'andamento del rischio.

I dati macro entreranno gradualmente in gioco nei prossimi mesi e – in una prima fase – saranno i dati effettivi (congiunturali) ad avere maggior impatto rispetto agli **indici di fiducia**. Si vorrà toccare con mano la ripresa e non ci si affiderà completamente come avveniva nel "mondo pre COVID", agli indici di fiducia (Pmi, Ism, Ifo, Zew, Economic sentiment ...).

L'indice di volatilità Vix riprende a salire

In primo piano, anche per il suo impatto diretto sulla **risk aversion**, resta la situazione dei contagi COVID specie negli Usa. Il cosiddetto "indice della paura" di Wall Street, l'indice di volatilità Vix, riprende a salire portandosi sui livelli più alti da tre settimane. Nel frattempo, l'oro resta sui massimi.

In ottica di aumento dell'incertezza deve essere letto il ribasso dei tassi "core" avvenuto la scorsa settimana: segno forse che i rialzi delle borse di maggio e in parte di giugno rispondevano ad un eccessivo ottimismo su tempi e intensità della ripresa.

EUTEKNE - TIPI PRODUZIONE VIETATA - SOLO IN FORMATO ELETTRONICO

Direttore Editoriale
Michela DAMASCO

EUTEKNE.INFO È UNA TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI TORINO REG. N. 2/2010 DELL'8 FEBBRAIO
2010 Copyright 2020 © EUTEKNE SpA - Via San Pio V 27 - 10125 TORINO